

PROT. N. AGEA.2010.UMU.1158

Roma, 5 agosto 2010

Circolare n. 31

**Alla S.I.N.
Via Salandra 13
00184 ROMA**

**All' A.P.T.I. - Via Collina 48
00187 ROMA**

**All'UNITAB – Via F. Massimo,72
00185 ROMA**

**All'O.N.T. Via XXIV Maggio,43 - 00187
ROMA**

**Agli Assessorati Agricoltura delle
Regioni:**

- Umbria
- Abruzzo
- Lazio
- Campania
- Puglia

**e, p.c. Al Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Dir.ne Gen.le delle Politiche
Com.rie e Intern.li
DIV. PAGRI VI - DIV. FEOGA
Via XX Settembre 20 00185 ROMA**

**OGGETTO: Settore Tabacco – Reg. (CE) n. 73/2009 del 19.1.2009, art. 68 – D.M.
29 luglio 2009 – Manuale dei controlli tecnici**

La presente circolare viene emanata dall'Organismo Pagatore AGEA e trova il suo campo applicativo nelle Regioni dove non sono attivi gli Organismi Pagatori regionali riconosciuti.

Essa disciplina le attività e le procedure di controllo che la Società di controllo SIN S.r.l., delegata dall'Organismo Pagatore AGEA, svolge presso i magazzini di prima trasformazione ed i Centri di raccolta/acquisto autorizzati, nonché quelli amministrativi obbligatori da effettuare presso le Associazioni di produttori, le Ditte Trasformatrici ed i Coltivatori.

Le disposizioni di cui alla presente circolare sono conformi a quanto disposto dall'art. 7 del D.M. 29 Luglio 2009 relativamente al sostegno specifico inteso al miglioramento della qualità del tabacco e della circolare ACIU.2010.160 del 03.03.2010 di AGEA – Area Coordinamento.

RICONOSCIMENTO IMPRESE DI PRIMA TRASFORMAZIONE:

Le Imprese di prima trasformazione, con sede in Italia, che sottoscrivono contratti di coltivazione con Associazioni di produttori riconosciute ai sensi del D.L. n. 102 del 07 Maggio 2005, e che sono in possesso di uno stabilimento di prima trasformazione, almeno fino al 31.12.2011 a titolo di:

- proprietà
- affitto
- comodato
- altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica autorità, sono riconosciute dall'Organismo Pagatore competente per territorio.

Ai fini di tale riconoscimento, le Imprese di prima trasformazione dovranno richiedere al SIN S.r.l. - CO.MAG. - il sopraluogo presso gli stabilimenti ed i magazzini di deposito, centri di raccolta e acquisto per la certificazione di idoneità richiesta. I verbali che vengono redatti, per ogni tipologia di magazzino sono quelli di cui ai mod. I-pvi o I-pvid o I-itcr, e descrivono esattamente lo stato in cui si trovano le strutture e le dotazioni al momento dell'accertamento stesso.

Per essere ritenuto idoneo lo stabilimento di prima trasformazione deve avere, quali dotazioni minime, almeno:

- locali adeguati per il ricevimento, la perizia, lo stoccaggio di tabacco greggio secco in foglia ed in colli, per le fermentazioni ove richieste e la lavorazione industriale, in rapporto ai quantitativi presumibili da ricevere: detti locali devono essere dotati di attrezzature adeguate.
- Impianto industriale comprendente i macchinari adeguati alle varietà di tabacco da trasformare, quali:
 - nastro di alimentazione
 - umidificatore-spulardatore
 - nastri di cernita
 - silos di miscelazione (L'assenza di tale macchinario impedirà di fatto agli Organismi Pagatori la possibilità di autorizzare lavorazioni che prevedano la miscelazione di tabacchi)
 - pressa e linea di confezionamento
 - laboratorio di analisi con umidmetro regolarmente certificato e funzionante
 - galleria di essiccazione, necessaria per la trasformazione dei tabacchi dei gruppi varietali 01, 02, 03 e 04.

MAGAZZINI DI DEPOSITO TABACCHI IN COLLI E/O SCIOLTO

Le imprese riconosciute che possiedono magazzini di trasformazione con capacità di stoccaggio insufficiente al quantitativo di tabacco che intendono trasformare devono, contestualmente alla domanda di riconoscimento, indicare i magazzini di deposito allegando la seguente documentazione:

- Planimetria del magazzino
- Verbale di idoneità, redatto dall'Organismo di controllo competente.

L'organismo di controllo dopo gli accertamenti rilascerà la certificazione prevista.

RICONOSCIMENTO CENTRI DI RACCOLTA E/O ACQUISTO

Una impresa di prima trasformazione riconosciuta può richiedere che la consegna del tabacco sia effettuata anche presso un centro di acquisto riconosciuto. A tal fine è necessario che l'Organismo Pagatore AGEA, prima del rilascio dell'autorizzazione prevista, provveda al riconoscimento del Centro di acquisto che sarà richiesto dall'impresa trasformatrice, nei modi di regola, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle consegne. Tale riconoscimento può essere concesso dall'Organismo Pagatore di competenza sulla scorta della documentazione relativa agli accertamenti espletati presso il centro di raccolta e/o acquisto.

Il centro di acquisto si configura come un vero e proprio magazzino di ricevimento, collegato a quello di trasformazione in quanto dotato di attrezzature (bilancia e umidmetro) atti a determinare il peso netto del tabacco.

La domanda di apertura dei Centri di raccolta, con l'indicazione dell'ubicazione precisa dei centri stessi, corredata dalla verbalizzazione dell'organismo di controllo, deve pervenire all'AGEA corredata della documentazione di seguito elencata:

- Planimetria del magazzino destinato al Centro d'acquisto.
- Titolo di possesso del magazzino (copia dell'atto debitamente registrato), da cui risulti la piena disponibilità per il periodo di utilizzo dello stesso da parte del trasformatore. Nel caso in cui il Centro di acquisto sia di proprietà dell'impresa di trasformazione è sufficiente ai fini dell'attestazione della proprietà dell'immobile che il legale rappresentante sottoscriva l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
- Verbale di idoneità tecnica del centro di acquisto, redatto dal SIN S.r.l. - CO.MAG..
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'Associazione contraente, con la quale la stessa dà il proprio assenso all'utilizzo del centro di acquisto autorizzato, in alternativa al magazzino di trasformazione.
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000), sottoscritta dal legale rappresentante, con le attestazioni relative alla regolarità urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro.

Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un centro di raccolta e acquisto, da parte dell'AGEA, è subordinato alla presentazione dei documenti suddetti ed al rispetto delle seguenti condizioni:

1. Il centro d'acquisto deve essere ubicato ad una distanza dal magazzino di prima trasformazione superiore a Km. 50. I centri di raccolta e acquisto riferiti ad uno stesso magazzino di prima trasformazione devono essere ubicati, tra di loro, ad una distanza superiore a Km. 50. La richiesta di un centro di raccolta e/o acquisto che non rispetti le distanze sopra indicate non potrà essere accolta.

Tuttavia se i quantitativi che saranno conferiti dai produttori presso centri di raccolta e acquisto richiesti saranno di almeno Kg. 500.000 di tabacco contrattato, i limiti sopra indicati potranno essere ridotti a Km. 20.

Le imprese di prima trasformazione dovranno fornire un elenco delle Associazioni che consegnano presso i centri di raccolta e/o acquisto, al fine di consentire al SIN S.r.l. CO.MAG la verifica dei quantitativi reali di tabacco che saranno consegnati. La consegna del prodotto presso il centro di controllo e acquisto avviene solo alla presenza del produttore interessato. Non è consentito delegare terze persone, ad eccezione di casi particolari, d'inderogabile necessità che saranno vagliati

singolarmente dal tecnico addetto al controllo presso il centro d'acquisto. La delega dovrà risultare esclusivamente da delega notarile.

2. Il centro di controllo e acquisto deve disporre di tutte le attrezzature idonee per la presa in carico del tabacco ricevuto, strumenti di pesatura e di determinazione del tasso di umidità.
3. Il tabacco dal Centro di raccolta e/o acquisto è trasferito presso i magazzini di trasformazione o di deposito secondo le esigenze commerciali dell'impresa a condizione che tale trasferimento avvenga sotto controllo del SIN S.r.l. CO.MAG. se effettuato entro il 15 Marzo successivo al raccolto.
4. Il trasferimento di cui sopra, se avviene entro il 15 Marzo dell'anno successivo all'anno di raccolta, dovrà evidenziare, per ogni spedizione:
 - il nome del produttore;
 - il numero dei colli consegnati;
 - il gruppo varietale, oggetto della spedizione

Si precisa che il produttore che inizia la consegna presso un centro di raccolta e acquisto deve concludere le consegne presso lo stesso Centro.

Il tabacco giacente presso un Centro di raccolta e/o acquisto non può subire alcun tipo di manipolazione fino alla data del 15 Marzo dell'anno successivo all'anno di raccolta.

Presso i Centri di raccolta e/o acquisto sarà cura dei tecnici del SIN S.r.l. CO.MAG. registrare tutte le consegne e di redigere tutti gli atti e documenti così come in uso presso i magazzini di trasformazione delle Ditte.

Tutto ciò premesso il SIN S.r.l. CO.MAG. deve vigilare che le suddette disposizioni siano rispettate.

CONSEGNE DEL TABACCO

Il controllo delle partite di tabacco presso i magazzini di trasformazione e/o i Centri di raccolta e acquisto è obbligatorio per tutte le consegne effettuate dai produttori dal 1° Settembre al 15 Marzo successivo in virtù di un contratto di coltivazione sottoscritto dalla propria Associazione di produttori riconosciuta con una impresa di prima trasformazione riconosciuta.

Sia il magazzino di trasformazione che il Centro di raccolta e/o acquisto dove avvengono le consegne sono assoggettati, almeno per tutta la durata di dette operazioni, alla chiusura permanente fiscale da parte del SIN S.r.l. - CO.MAG.

I controlli che debbono essere eseguiti dai Tecnici della Società di controllo si articolano in:

- Controlli amministrativi (ordinari e supplementari)
- Controlli tecnici

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

I controlli amministrativi ordinari riguardano:

- verifica dell'autorizzazione alla consegna del prodotto rilasciata dalla Società delegata ai controlli SIN COMAG
- identificazione del produttore: le Associazioni di produttori dovranno fornire alla Società di controllo copia degli impegni di coltivazione afferenti al contratto per una data impresa di trasformazione e magazzino. Il coltivatore che non presenza direttamente alla consegna del tabacco e/o alle attività connesse, deve delegare un rappresentante dell'Associazione di appartenenza, preventivamente autorizzato in forma scritta dal Presidente o da altro soggetto con potere di firma per conto dell'Associazione,. La delega deve essere

consegnata alla società di controllo prima dell'inizio delle operazioni di consegna unitamente alla copia del documento identificativo del delegato e delegante;

- acquisizione della copia del Bollettino di Perizia rilasciato al produttore, al fine della verifica:
 - a) dell'acquisto da parte dell'impresa di trasformazione del tabacco oggetto della consegna;
 - b) di corrispondenza dei dati riportati nel bollettino stesso con quelli caricati a sistema nella Check-List di controllo, stampata e firmata dal controllore, dal produttore, dai rappresentanti dell'Associazione e dell'impresa di trasformazione;
- acquisizione della certificazione ai sensi dell'art.6 comma 2 del D.M. n. D 63 del 30.01.2006 con la quale l'Associazione attesta, per ogni singolo produttore, il rispetto delle buone pratiche colturali di cui all'allegato 1 del sopra citato D.M.

I controlli supplementari si distinguono in:

- Controlli alle imprese di prima trasformazione
- Controlli alle Associazioni di produttori.

Controlli amministrativi supplementari alle imprese di prima trasformazione

- a) rispetto dei termini di pagamento del prezzo contrattuale da parte dell'impresa di trasformazione;
- b) validazione dei dati relative alle consegne di tabacco effettuate presso i magazzini di prima trasformazione e i Centri di raccolta e acquisto, finalizzati alla richiesta del sostegno specifico;
- c) verifiche supplementari necessarie al fine di evitare che vengano versati aiuti per il tabacco allo stato secco sciolto originario di Paesi terzi.

I predetti controlli amministrativi hanno lo scopo di verificare il corretto comportamento delle imprese di prima trasformazione ed il conseguente sussistere o meno dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento.

Controlli amministrativi supplementari alle Associazioni di produttori

- a) corretta tenuta da parte dell'Associazione di produttori della documentazione del produttore socio;
- b) corretta erogazione ai soci dell'aiuto specifico e del prezzo d'acquisto entro 30 giorni (data del bonifico) dalla ricezione degli importi;
- c) rispetto dei termini di erogazione degli importi relativi al prezzo del tabacco da parte dell'impresa di trasformazione;
- d) l'esattezza dei dati relativi alle consegne di tabacco effettuate presso i magazzini di prima trasformazione e i centri di raccolta e acquisto;
- e) controllo che non venga versato il sostegno specifico per il tabacco secco sciolto originario da Paesi terzi.

Le risultanze dei controlli amministrativi saranno trasmesse alle Regioni competenti per territorio al fine del mantenimento o meno del riconoscimento delle Associazioni dei produttori

CONTROLLI TECNICI

I controlli tecnici hanno lo scopo di accertare:

1. che il tabacco secco allo stato sciolto consegnato, al fine dell'erogazione dell'aiuto specifico, sia stato prodotto in Italia e corrisponda ai gruppi varietali 01, 02, 03 o 04.
2. che il prodotto sia di qualità sana leale e mercantile e privo di elementi con caratteristiche riportate al cap. "contratto di coltivazione".
3. che il tabacco secco allo stato sciolto consegnato non abbia subito trattamenti termici propri della fase industriale;
4. che il tabacco introdotto a qualsiasi titolo nei magazzini di trasformazione e i centri di raccolta e acquisto non sia sottratto al controllo.
5. che i colli in ingresso siano contrassegnati da cartellino recante il nome del produttore, l'Associazione di appartenenza, l'anno di raccolta e il gruppo varietale.

La fase di consegna del tabacco è conseguente a quella contrattuale ed interessa tutti i rapporti contrattuali per i quali l'Organismo Pagatore AGEA, ed eventualmente altri Organismi Pagatori, hanno concluso i controlli amministrativi, informatici e tecnici.

Prima di procedere alle operazioni di ritiro del tabacco in tutti i magazzini (magazzino di trasformazione, di deposito e centri di raccolta ed acquisto) devono essere espletati obbligatoriamente alcuni controlli preliminari:

- 1) controllo della permanenza dei requisiti di idoneità tecnica dei magazzini;(mod. I-pvi – I-pvd - I-itcr)
- 2) verifica delle giacenze di tabacco secondo le indicazioni contenute in apposito verbale denominato "modello GT – giacenze prima dell'inizio dei ricevimenti" Per il tabacco allo stato sciolto dei raccolti precedenti presente nei magazzini, deve essere effettuata la pesatura integrale. Il predetto verbale deve essere sottoscritto, ai fini dell'attestazione e convalida di quantitativi di tabacco giacenti in magazzino dalla società di controllo e dal legale rappresentante dell'impresa di trasformazione o suo delegato. I tabacchi secchi sciolti dei raccolti precedenti eventualmente giacenti, devono essere fisicamente e fiscalmente separati dai locali ove avvengono le consegne e le operazioni di prima trasformazione. La verifica delle giacenze verrà estesa a tutti i magazzini anche di imprese non riconosciute. Nei centri di raccolta e acquisto non possono esservi giacenze di tabacco di raccolti precedenti.
- 3) controllo della bilancia e/o altri strumenti di accertamento del peso (bilico, bilance elettroniche ecc) e presenza della certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. competente per territorio, nonché l'effettivo funzionamento della bilancia e/o altri strumenti d'accertamento. Tale controllo deve essere ripetuto frequentemente.

Le consegne del tabacco secco allo stato sciolto, nei magazzini di trasformazione e nei centri di raccolta o acquisto, hanno luogo solo se preventivamente autorizzate a seguito di una formale richiesta da parte dell'impresa di prima trasformazione e previo l'assenso dell'Associazione di produttori.

L'impresa di prima trasformazione deve inviare la richiesta di autorizzazione della consegna (richiesta consegne settimanali) alla società di controllo a mezzo FAX.

Tale richiesta inviata settimanalmente (entro e non oltre il Giovedì della settimana precedente) deve riportare il programma delle consegne giornaliere che saranno effettuate nella settimana successiva, specificando il magazzino di consegna (o Centro), gli estremi dei contratti, le Associazioni di produttori, il nominativo dei produttori ed i quantitativi oggetto delle singole consegne.

La società delegata al controllo, entro il Venerdì precedente alla settimana di consegna e dopo attenta analisi del programma, comunica alle parti interessate l'autorizzazione delle consegne.

Nel corso delle consegne si controlla:

1. il gruppo varietale e la varietà del tabacco oggetto della consegna e, che deve essere conforme a quella indicata nell'impegno e nel contratto di coltivazione;
2. pesatura integrale dei colli di tabacco sciolto compresi gli imballaggi (ballette, scatole, casse a crociera ecc.) a tal fine gli strumenti d'accertamento del peso devono permettere alla società di controllo di verificare contestualmente il peso (acquisendo il cedolino di pesata)
3. determinazione della tara degli imballaggi: Individuazione e numero per ogni pesata dei colli formati con lo stesso imballaggio – Pesatura del 5% di ogni tipologia di imballaggio facendo in modo da pervenire al peso medio unitario di ciascuno di essi. Determinazione della tara totale dei colli pesati moltiplicando ciascuna tipologia d'imballaggio rilevato per il numero dei colli formati con gli stessi.
4. determinazione del peso lordo del tabacco al netto degli imballaggi.
5. Definizione quantitativa del fuori grado e delle sostanze estranee, presenti nel tabacco oggetto della consegna. Per ogni collo di tabacco presentato alla consegna dovranno essere valutate dai tecnici della società di controllo, la percentuale di foglie che non possiedono i requisiti qualitativi minimi per essere ammesse all'aiuto specifico e la presenza di sostanze estranee. Le percentuali dovranno essere riportate nel mod. 1 r – determinazione delle tare – che prevede anche lo sviluppo dei successivi conteggi al fine della determinazione della quantità da detrarre dal peso lordo al netto degli imballaggi per una consegna. Percentuali e quantitativi saranno riportati nella Check-List di controllo. Le caratteristiche del tabacco da considerarsi "fuori grado", come previsto dall'allegato 3 del D.M. 29.07.2009, sono:
 - Frammenti di foglie, foglie molto danneggiate;
 - Gravi difetti di integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo;
 - Superficie fogliare colpita per più del 25% da malattie o alterazioni provocate da parassiti;
 - Presenza di residui di antiparassitari;
 - Foglie placcate, ammuffite o marcite;
 - Foglie di germogli;
 - Foglie aventi odore estraneo alla varietà di cui trattasi;
 - Foglie sporche con terra aderente;
 - Foglie il cui tasso di umidità supera i limiti di tolleranza fissati.
6. Determinazione del peso netto del tabacco consegnato sottraendo dal peso lordo al netto degli imballaggi la quantità di tabacco fuori grado e la quantità di sostanze estranee determinate per il tabacco oggetto della consegna.

7. Adeguamento del tasso di umidità, del coefficiente relativo e del relativo peso di adeguamento. Questa operazione richiede una particolare accortezza nello scegliere le foglie di tabacco che costituiscono il campione per la determinazione dell'umidità e la successiva preparazione dello stesso prima di sottoporlo alle prove di umidità. Il prelievo del campione deve avvenire secondo le modalità operative indicate nell'allegato XXIX del Reg. (CE) n.2182/2005 al quale si rimanda per una corretta applicazione.
8. Definizione del peso netto a pagamento. Questo è determinato sottraendo o sommando al peso netto del tabacco consegnato i quantitativi di tabacco calcolati in base all'adeguamento dell'umidità.
9. Compilazione della Check-List di controllo per la determinazione delle tare (fuori grado, sostanze estranee e adeguamento dell'umidità)
10. Controllo QUALITATIVO. Le disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del Reg.(CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 Gennaio 2009 prevedono che le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo siano mirate al miglioramento qualitativo della produzione del tabacco. Per tale finalità è previsto un sostegno specifico. . Da tali premesse consegue l'obbligo per l'Organismo Pagatore AGEA dell'accertamento delle caratteristiche qualitative, stabilite con il D.M. 29 Luglio 2009, in sede di consegna alle Imprese di trasformazione. I tecnici preposti al controllo dovranno pertanto, oltre a determinare le tare per "fuori grado", "sostanze estranee" e "umidità", procedere anche alla valutazione qualitativa del tabacco per determinare il quantitativo di tabacco che, non essendo conforme alle caratteristiche qualitative, stabilite con il D.M. 29 Luglio 2009, NON ha diritto al sostegno specifico. Per quanto attiene alle varietà Kentucky e Nostrano del Brenta dovranno essere determinati anche i quantitativi aventi diritto al sostegno specifico per le qualità di tabacco previste all'allegato 3 del D.M. 29 Luglio 2009. I risultati della valutazione saranno riportati sinteticamente in apposito elaborato (mod. r_1).
11. definizione del peso netto all'aiuto specifico che è determinato in automatico dal sistema informatico AGEA presente nel portale SIAN in base alle consegne certificate dalla stessa Check-List di Controllo.
12. Registrazione giornaliera di tutte le consegne, previa acquisizione, in copia, del bollettino di perizia debitamente firmato dall'impresa di prima trasformazione, dall'Associazione e dal Produttore, sia a livello analitico, per singolo produttore (Registro analitico delle consegne giornaliere) sia a livello dei totali giornalieri (Registro tabacco allo stato sciolto)

Non può essere sottoposto a controllo, e quindi preso in carico, tabacco per il quale non è stata definita la perizia qualitativa e determinato il prezzo di acquisto e per il quale non viene acquisito copia del bollettino di perizia. Da ciò ne consegue che il tabacco la cui perizia non è stata definita non può restare depositato nel luogo dove vengono effettuate le operazioni di controllo delle consegne e pertanto tale tabacco deve essere rimosso per essere depositato in altro locale, isolabile fiscalmente, all'interno del magazzino fino alla definizione della perizia stessa o addirittura ritirato dal produttore. La rimozione della partita avverrà sotto il controllo fiscale del tecnico addetto al controllo ma resta inteso che la responsabilità relativa alla cura ed alla conservazione del tabacco rimane a totale carico delle parti contraenti.

L'Associazione di produttori, o l'impresa di trasformazione, qualora insorgano contestazioni tra loro in fase di consegna possono richiedere di nominare una commissione di valutazione qualitativa del tabacco.

La Commissione e per essa il presidente comunica alle parti il giorno in cui il tabacco oggetto della consegna contestata sarà sottoposto alla verifica quali-quantitativa di valutazione. Il tabacco in contestazione dovrà essere isolato fiscalmente, dai tecnici addetti al controllo, che alla presenza delle parti redigeranno apposito verbale che sarà sottoscritto da tutte le parti in causa.

La Commissione di valutazione deve essere composta da tre liberi professionisti regolarmente iscritti agli albi professionali: uno rappresenterà l'Associazione di produttori/Produttore, uno rappresenterà l'impresa di prima trasformazione ed il terzo nominato dalle parti fungerà da presidente.

Qualora vi sia contestazione avversa alla determinazione delle tare effettuate dal Tecnico della società di controllo la parte o le parti hanno diritto di contestare nominando un perito di parte mentre l'AGEA nomina il perito presidente.

In ogni caso il Presidente della commissione di valutazione provvede a redigere ed a sottoscrivere oltre alla determinazione arbitrale anche tutta la documentazione inerente l'ammissibilità all'aiuto specifico, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale.

Si precisa che tutte le controversie generate da contestazioni quali-quantitative devono essere risolte improrogabilmente entro il 16 Marzo successivo all'anno di raccolta.

I magazzini di prima trasformazione, i magazzini di deposito ed i centri di raccolta ed acquisto rimangono sotto controllo permanente fiscale per tutto il periodo delle consegne e comunque almeno fino al 15 Marzo dell'anno successivo al raccolto.

Durante tale periodo tutte le movimentazioni del tabacco allo stato secco sciolto debbono essere preventivamente autorizzate e controllate. A tale scopo si deve procedere agli accertamenti della varietà, qualità e quantità del tabacco da spedire; inoltre deve essere redatto un apposito verbale di spedizione e rilasciata la bolla di accompagnamento. Giornalmente dovranno essere aggiornati anche i registri di carico e scarico.

Nessun accertamento dovrà essere fatto per le movimentazioni relative ai trasferimenti e spedizioni del tabacco in colli trasformato avendo l'impresa trasformatrice l'obbligo di tenere sempre aggiornata la contabilità dalla quale risulti oltre ai quantitativi spediti anche le destinazioni del tabacco.

TABACCO SECCO SCIOLTO DI PROVENIENZA ESTERA:

Poiché il diritto all'aiuto specifico è concesso solo al tabacco di produzione Italiana, i quantitativi di tabacco importati devono essere sempre tenuti separati e distinti da ogni altro prodotto. Qualora le imprese di trasformazione dovessero, per ragioni commerciali, procedere alla lavorazione di tali prodotti, durante il periodo dei ritiri del tabacco italiano, dovranno avanzare richiesta scritta all'Organismo Pagatore AGEA, che può autorizzarne il ricevimento, ed alla Società di controllo delegata; la lavorazione dovrà avvenire sotto controllo fiscale.

CONTROLLI SUPPLEMENTARI:

L'Organismo Pagatore AGEA, a suo insindacabile giudizio, può disporre i controlli supplementari che riterrà necessari.

IL TITOLARE

(dott. Alberto MIGLIORINI)

ALLEGATI:

- *mod. Verbale produttori*
- *mod. I-pvi - Verbale d'idoneità tecnica impianto di trasformazione;*
- *mod. I-pvid -Verbale d'idoneità tecnica magazzino di deposito sussidiario;*
- *mod. I-itcr - Verbale d'idoneità tecnica di Centro di raccolta e acquisto;*
- *mod. ver Um – Verbale taratura umidimetro.*
- *All. 6 – Richiesta consegne settimanali;*
- *mod. r-1 – determinazione delle tare;*
- *mod. Check List - Check List per singole consegne tabacco;*
- *mod. R-2 – Registro analitico progressivo delle consegne;*
- *mod. R-3 - Registro carico giornaliero tabacco sciolto*
- *mod. Verbale - Verbale fine ricevimenti*
- *mod. All. C - Bolla di accompagnamento;*
- *mod. a/c - Verbale di apertura e chiusura fiscale di tutti gli accessi esterni del magazzino*
- *mod. E 3 r – Prospetto di carico tabacco acquisito per trasferimento/spedizione;*
- *mod. Distinta trasferimento dal Centro di raccolta*
- *mod. U 1r - prospetto riepilogativo tabacco uscito;*
- *mod. U – 5vu – Processo verbale di uscita tabacco;*
- *mod. 4 – comunicazione di uscita tabacco dal perimetro dell'impresa;*
- *mod. 5 – richiesta autorizzazione trasferimento tabacco sciolto;*
- *mod. Gt – Processo verbale giacenze tabacco*